

## Pagamenti diretti & copertura assicurativa per il/la partner

---

**A partire dal 2027, la copertura assicurativa per il/la partner che lavora nell'azienda agricola sarà un requisito per l'ottenimento dei pagamenti diretti.**

### Di cosa si tratta?

A partire dal 2027, la moglie, il marito, il partner registrato o la partner registrata del gestore o della gestrice, purché lavorino regolarmente e in misura sostanziale nell'azienda agricola, dovranno disporre di una copertura assicurativa minima. Esistono tuttavia delle eccezioni all'obbligo assicurativo.

*Nota: per quanto riguarda il gestore stesso, non sussistono requisiti relativi alla copertura assicurativa per l'ottenimento dei pagamenti diretti.*

### Partner coinvolti

I partner che lavorano in azienda e che soddisfano tutti i seguenti requisiti devono disporre di una copertura assicurativa personale:

- Al 1° gennaio dell'anno contributivo sono sposati con il gestore/la gestrice o convivono in un'unione domestica registrata
- Al 1° gennaio dell'anno contributivo non hanno ancora compiuto 65 anni
- Nell'anno precedente all'anno contributivo non hanno realizzato un reddito proprio superiore alla soglia di ingresso della LPP (2025: CHF 22'680)
- Lavorano regolarmente e in misura sostanziale nell'azienda agricola (è determinante la deduzione per coniugi con doppio reddito nella dichiarazione d'imposta dell'anno precedente all'anno contributivo)

### Eccezioni

Sono esenti dall'obbligo assicurativo i partner che lavorano nell'azienda se ricorre uno dei seguenti requisiti:

- Nati nel 1972 o prima
- Ricevimento di un rigetto per la stipula di un'assicurazione d'indennità giornaliera o di una previdenza contro i rischi a causa dello stato di salute<sup>1</sup>
- Possibilità di stipulare un'assicurazione d'indennità giornaliera o una previdenza contro i rischi solo con riserva a causa dello stato di salute, purché la riserva non sia più vecchia di 5 anni<sup>1</sup>
- Negli ultimi due anni la coppia di gestori ha realizzato un reddito imponibile medio secondo l'imposta federale diretta di, al massimo, CHF 12'000
- L'azienda è gestita come persona giuridica (ad es. SA, Sagl)
- L'azienda agricola è un'azienda d'estivazione o con pascoli comunitari

---

<sup>1</sup> Solo se è stato formulato un rigetto/una riserva per l'assicurazione d'indennità giornaliera e la previdenza contro i rischi, si ha diritto all'esenzione totale. In caso di rigetto/riserva solo per l'assicurazione d'indennità giornaliera, è necessario stipulare una previdenza contro i rischi (e viceversa!).

### **Tipo ed entità della copertura assicurativa richiesta per il/la partner**

Assicurazione d'indennità giornaliera in caso di incapacità lavorativa con le seguenti caratteristiche:

- Indennità giornaliera in caso di malattia e di infortunio (senza maternità)
- Importo minimo di CHF 100 al giorno
- Periodo di attesa massimo 60 giorni
- Durata della prestazione di 2 anni

Previdenza contro i rischi con le seguenti caratteristiche:

- Copertura per i rischi invalidità e decesso in caso di malattia e infortunio
- Rendita d'invalidità annuale di CHF 24'000 o capitale d'invalidità di almeno CHF 300'000 o una combinazione di entrambi
- Rendita per i superstiti annuale di CHF 24'000 o capitale di decesso di almeno CHF 300'000 o una combinazione di entrambi

*Nota: è possibile far valere la copertura assicurativa di impieghi al di fuori dell'azienda.*

### **Prova della copertura assicurativa richiesta**

I Cantoni possono controllare se il partner dispone della copertura assicurativa richiesta in caso di malattia e infortunio. La dichiarazione che il/la partner è soggetto/a all'obbligo assicurativo o dispone di una copertura assicurativa sufficiente viene effettuata dalla persona che gestisce l'azienda agricola al momento dell'inoltro della domanda per l'ottenimento dei pagamenti diretti (dal 15 gennaio al 15 marzo dell'anno contributivo).

### **Possibili sanzioni**

In caso di copertura assicurativa insufficiente o mancante del/della partner sono possibili le seguenti sanzioni:

- Detrazione del 10% dei pagamenti diretti, minimo CHF 500, massimo CHF 2'000 all'anno
- Per la prima recidiva il doppio (% , min. e max.)
- Per la seconda recidiva, il quadruplo (% , min. e max.)

### **Ulteriori informazioni e supporto**

- Base giuridica:
  - [Ordinanza sui pagamenti diretti](#), decreto di modifica del 06.11.2024
- Ulteriori informazioni:
  - [Agrisano](#)
  - [Unione svizzera delle donne contadine e rurali](#)
  - [Ufficio federale dell'agricoltura](#)
- Supporto: le [agenzie regionali](#) di Agrisano sono con piacere a disposizione per fornire consulenza e possono offrire prodotti adeguati per l'indennità giornaliera e la previdenza contro i rischi.